



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FUNZIONARI DI POLIZIA

Prot. 03082/2011/S.N.

Roma, 20 ottobre 2011

Oggetto: Bozza decreto Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza concernente “il punto di contatto” per le emergenze della criminalità informatica transnazionale. Parere

Al Ministero dell’Interno
Ufficio per l’Amministrazione Generale
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

Si osserva che l’art. 4 del decreto in oggetto, concernente gli aspetti organizzativi e l’impiego operativo, è totalmente lacunoso sulla questione dell’organico, tanto che si scrive “*quale punto di contatto è preposto un funzionario del ruolo dei commissari*”. Per lo svolgimento delle attività descritte, il punto di contatto opera nell’arco delle 24 ore dell’intera settimana avvalendosi di una infrastruttura tecnologica dedicata e gestendo risorse di comunicazione proprie necessarie per l’integrazione nella rete internazionale dei punti di contatto”.

Al riguardo, o ci si è dimenticati come si usa la lingua italiana, oppure si deve ipotizzare che un funzionario lavori senza soluzione di continuità per 24 ore al giorno e per 365 giorni l’anno, pur con infrastrutture e risorse di comunicazione.

Ricordiamo che i punti di contatto sono sempre degli uffici cui sono preposti dei funzionari. Occorre, perciò, modificare l’articolo 4 come di seguito indicato “**all’ufficio del punto di contatto è preposto un funzionario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, con la qualifica di vice questore aggiunto, responsabile dell’organizzazione del personale assegnato all’ufficio stesso**”.

Persino la convenzione di Budapest del 23 novembre 2011 in materia richiama all'ultimo comma dell'art. 35 che ogni Parte assicurerà uomini specializzati ed equipaggiati, infatti gli estensori della convenzione erano ben consapevoli che un solo uomo non avrebbe potuto provvedere a facilitare operazioni così ampie o complesse.

Inoltre, si rappresenta che l'art. 9 lettere a) – b) – c) - della medesima convenzione di Budapest prevede che tutte le richieste o comunicazioni devono essere effettuate attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale – Interpol.

In merito, va osservato che all'art. 3 non viene affatto risolto la questione di chi sia la competenza a gestire le richieste in tema di investigazioni connesse ad episodi di criminalità informatica transnazionale per un' assistenza immediata alle relative indagini. Ci si domanda, dunque, cosa accadrebbe se la stessa richiesta da estero viaggia sia sul Punto di Contatto che sul canale Interpool? Tutto giungerebbe al Punto di Contatto o viceversa? Chi farebbe da “ponte”, anche per l'individuazione, con l'ufficio territoriale designato per le attività investigative?

Per le osservazioni sopra esposte il parere di questa Associazione, se non verranno effettuate le relative modifiche, è negativo.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Dot. Enzo Marco Letizia

